



Federico Farella
Notaio

Repertorio n. 3.476

Raccolta n. 2.938

ATTO ISTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di ottobre,

21 ottobre 2024

In Novara, nel mio studio in vicolo Santa Chiara n.2.

Avanti a me dottor FEDERICO FARELLA, Notaio residente in Novara, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

in presenza di:

- MARTINOTTI Valentina, nata a Vigevano (PV), il giorno 14 luglio 1985, residente a Novara, via Cefalonia n. 23;
- PROIETTI Elena, nata a Novara il giorno 10 giugno 1972, residente a Novara, via Fara n.23;

testimoni note ed idonee ai sensi di legge;

è comparso:

IVANYUTA Yuriy, nato a Skalat (Ucraina) il giorno 2 maggio 1978, residente a Novara, piazza del Carmine n.1, cittadino italiano, codice fiscale VNY YRY 78E02 Z138H, che interviene al presente atto sia in proprio che quale procuratore generale e in rappresentanza dello:

"ESARCATO APOSTOLICO PER I FEDELI CATTOLICI UCRAINI DI RITO BIZANTINO RESIDENTI IN ITALIA" con sede in Roma, piazza Madonna dei Monti n.3, istituito con Bolla del Romano Pontefice Sua Santità Papa Francesco in data 11 luglio 2019, iscritto al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma con il n.1427/2020, codice fiscale 96468700586;

in esecuzione del Decreto dell'Esarca Apostolico Mons. Paulo Dionisio Lachovicz in data 1° ottobre 2024 prot. n. 935/2024, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" e munito dei necessari poteri giusta procura generale a rogito Notaio Vincenzo Papi di Roma in data 16 dicembre 2020 al n.2.097/1.198 di repertorio, registrata a Roma 2 in data 18 dicembre 2020 al n.34236 serie 1T, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi fa richiesta di ricevere il presente atto in forza del quale, alla presenza delle testimoni, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

L'ente **"ESARCATO APOSTOLICO PER I FEDELI CATTOLICI UCRAINI DI RITO BIZANTINO RESIDENTI IN ITALIA"**, come sopra rappresentato, dichiara di costituire ai sensi dell'art.14 codice civile e del D.Lgs 117/2017 una fondazione denominata:

Registrato a
NOVARA
il 29/10/2024
n. 12153
serie 1T
€ 200,00

"Fondazione Oranta"

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione: **"Fondazione Oranta - ETS"**.

ART.2

La Fondazione avrà sede nel Comune di Roma, in piazza Madonna dei Monti n.3.

La sede amministrativa è invece posta a Novara, in piazza del Carmine n.1

ART.3

La Fondazione, che non ha fini di lucro diretto o indiretto, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, allo scopo della promozione culturale, sociale e morale dei giovani, favorendo l'attuarsi di iniziative caritative, educative e formative che esprimano compiutamente la risposta sia ai bisogni primari della persona nei casi di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale, sia alle necessità culturali e comunque la realizzazione di ogni iniziativa relativa al rapporto persona-benessere concepito secondo la tradizione dell'insegnamento morale della Chiesa.

La Fondazione persegue e si propone inoltre, in via esemplificativa ma non esaustiva, di:

- a) elaborare e realizzare attività e progetti che possano fornire servizi di natura socioeducativa e religiosa nonché di formazione scolastica ed extrascolastica della persona, con particolare attenzione alle realtà giovanili più svantaggiate dal punto di vista sociale, culturale ed economico, ma anche ad ogni altra realtà che lo assuma a riferimento;
- b) attuare e gestire in modo diretto o indiretto istituti scientifici, atenei, centri di ricerca e/o di studio;
- c) attuare e svolgere, direttamente o indirettamente, ogni tipo di iniziativa nel campo dell'istruzione scolastica, parascolastica e professionale nonché promuovere e sostenere ogni attività volta all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro di giovani inoccupati e disoccupati, apprendisti, cassintegrati, personale in mobilità e quanti altri si trovino in stato di disagio nel mondo del lavoro o ai confini di esso, favorendone la formazione professionale, il perfezionamento, l'aggiornamento e la specializzazione;
- d) istituire borse di studio ed altri eventuali strumenti di assistenza per quanti, appartenenti alle

categorie suddette ed essendo particolarmente meritevoli, si trovino in situazioni di disagio economico;

e) promuovere e sostenere attività di assistenza e di ricerca-intervento sociali, volte a ridurre o eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza minorile, in stretta operatività con la rete dei servizi sociali territoriali;

f) operare, nell'ambito della comunità civile e religiosa, per promuovere una cultura comunitaria capace di offrire opportuni sostegni alle famiglie, fin dal loro nascere, di restituire centralità ai bambini ed alle loro domande, di orientare le scelte degli enti locali, in chiave di prevenzione;

g) sviluppare e diffondere un'attenta lettura dei bisogni di famiglie, bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio e/o di esclusione sociale, con l'intento di diffondere e promuovere risposte efficaci ed innovative;

h) curare la pubblicazione e la edizione di periodici e libri che abbiano attinenza con le finalità della Fondazione, nonché diffondere direttamente o indirettamente pubblicazioni di ogni tipo e produzioni audio e video, elaborate e prodotte anche direttamente, attinenti alle proprie attività e finalità istituzionali e per il perseguimento di queste ultime;

i) promuovere, sostenere e realizzare iniziative atte a soddisfare le autentiche esigenze culturali non solo di religiosi, ma anche dei giovani e di altre categorie sociali, ispirando la propria attività di servizio alla dottrina cristiana, come è proposta dal Magistero della Chiesa, nel pieno rispetto delle libere scelte di ognuno e delle esigenze della obiettività storica e scientifica, seguendo gli indirizzi pedagogici più aggiornati e qualificanti;

j) programmare ed organizzare manifestazioni culturali, artistiche, sportive e ricreative, pellegrinaggi, spettacoli e concerti, viaggi di studio, incontri di carattere religioso e culturale in Italia e all'estero;

k) organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa assistenziale, caritativa, culturale ed educativa, atta a destare l'attenzione ed il sostegno anche economico di persone, imprese, enti pubblici e privati di qualsiasi genere, verso le necessità e le condizioni di vita dei poveri del mondo;

l) avviare e gestire, direttamente o indirettamente, case di accoglienza e comunque iniziative nel settore ricettivo turistico-alberghiero, sia per realizzare nuove unità produttive sia per ampliare, ammodernare, ristrutturare, riconvertire, riattivare o trasferire

unità già esistenti;

m) collaborare con lo Stato e/o con enti pubblici e/o privati, ricevendo anche contributi dagli enti stessi;

n) coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;

o) promuovere, anche tramite apposite iniziative ed istituti, l'istruzione e la formazione spirituale, culturale e professionale della popolazione, in relazione agli scopi della Fondazione;

p) promuove il coordinamento, la promozione, lo sviluppo ed il sostegno dell'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica nonché operando in un rapporto sinergico appositamente regolamentato da apposite convenzioni e indirizzato al raggiungimento delle comuni finalità istituzionali;

q) promuove l'intrattenimento ed il consolidamento di rapporti di costante collaborazione con Autorità o/ed organi nazionali e comunitari competenti, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di assistenza e di solidarietà sociale e culturale nazionali e dell'Unione Europea;

r) promuovere e organizzare manifestazioni, seminari, convegni, gruppi di lavoro a livello scientifico, predisporre centri di documentazione e svolgere tutte le attività che contribuiscono a tutelare e difendere una concezione del rapporto persona/benessere secondo l'ispirazione cristiana della vita e la dottrina della Chiesa.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso le seguenti attività di interesse generale (art.5 CTS):

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Fondazione, previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti ed in conformità all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee

guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) nella misura consentita dalla vigente normativa, costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;
- e) promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione specifici per i settori d'interesse della Fondazione, manifestazioni, mostre, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le imprese, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) istituire premi e borse di studio;
- g) sostenere, anche con contributi economici, soggetti operanti nei settori d'attività della Fondazione;
- h) istituire archivi, banche dati, fototeche, biblioteche nonché centri di studio con le relative strutture;
- i) incrementare il patrimonio, culturale, scientifico e storico della Fondazione, sia esso materiale sia esso immateriale;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di

supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 4

La Fondazione è retta dall'ordinamento contenuto nello Statuto di n.16 (sedici) articoli che, firmato dal comparente, dalle testimoni e da me Notaio, previa lettura datane, alla presenza delle testimoni, si allega al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per anni 3 (tre). Il primo Consiglio di Amministrazione viene così nominato:

- **IVANYUTA Yuriy**, sopra generalizzato, il quale qui presente accetta la carica dichiarando che non sussistono motivi di incompatibilità in relazione all'assunzione della stessa;

- **HREN Roman**, nato a Lviv (Ucraina) il giorno 10 gennaio 1982, residente a Roma, via San Giosafat n.8, cittadino italiano, codice fiscale HRN RMN 82A10 Z138R;

- **MEDVID Volodymyr**, nato in Ucraina il giorno 4 ottobre 1988, residente a Cattolica (RN), via XX settembre n.3, cittadino ucraino, codice fiscale MDV VDY 88R04 Z138S;

- **TYTULIAK Sviatoslav**, nato a Ternopil (Ucraina) il giorno 7 agosto 1991, residente a Latina, via Enrico Dandolo n.19, cittadino ucraino, codice fiscale TYT STS 91M07 Z138Y;

- **ROMANIUK Vasyl**, nato a Kobzarivka (Ucraina) il giorno 28 gennaio 1986, residente a Forlì, via Pino Terzo n.7, cittadino ucraino, codice fiscale RMN VYL 86A28 Z138I.

i quali accetteranno le rispettive cariche con atto separato.

Il potere di legale rappresentanza, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'ente fondatore, come sopra rappresentato, nomina quale sindaco unico della Fondazione la dottoressa **MASSARI Paola**, nata ad Asti il giorno 1° febbraio 1967, codice fiscale MSS PLA 67B41 A479A, con domicilio professionale in Castellazzo Bormida (AL), via Diaz n.65, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Alessandria al n.337/A, nonché iscritta al Registro Nazionale dei Revisori Legali al n.110745 come da pubblicazione in G.U. n.100 del 17 dicembre 1999.

ART. 5

L'ente "ESARCATO APOSTOLICO PER I FEDELI CATTOLICI UCRAINI DI RITO BIZANTINO RESIDENTI IN ITALIA", come sopra rappresentato, assegna alla Fondazione, a titolo di dotazione patrimoniale, la somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante un assegno circolare non trasferibile emesso in data odierna da

Banco BPM S.p.A., sede di Novara n.5900500869-03, di pari importo, all'ordine dell'istituenda fondazione.

Io Notaio attesto pertanto che il patrimonio della fondazione non è inferiore al patrimonio minimo di Euro 30.000 (trentamila) previsto ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 117/2017 per il conseguimento (e mantenimento) della personalità giuridica per le fondazioni, a norma del citato articolo.

L'ente costituente prende atto che la dotazione patrimoniale eseguita è da intendersi sottoposta alla condizione dell'iscrizione della Fondazione qui costituita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 6

Il presente atto è esente da imposta di bollo e sconta l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017.

ART. 7

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dello "ESARCATO APOSTOLICO PER I FEDELI CATTOLICI UCRAINI DI RITO BIZANTINO RESIDENTI IN ITALIA".

Il comparente, unitamente alle testimoni e a me Notaio, sottoscrive in ogni parte l'allegato "C" e mi esonera dalla lettura degli allegati "A" e "B".

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto unitamente all'allegato Statuto, alla presenza delle testimoni, al comparente che lo approva e, con le testimoni e me Notaio, lo sottoscrive alle ore sedici e minuti cinque.

Scritto interamente da me Notaio, parte con mezzi elettronici e parte a mano su quattro fogli, occupa quindici intere facciate e quanto sin qui della sedicesima.

F.TO: YURIY IVANYUTA

F.TO: VALENTINA MARTINOTTI TESTE

F.TO: ELENA PROIETTI TESTE

F.TO: FEDERICO FARELLA NOTAIO



ALLEGATO
AL N. 3176/2938 DI REP.

Prot. N. 935/2024

Decreto di costituzione

Nel Nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen
Paulo Dionisio Lachovicz, OSBM,
Esarca Apostolico
per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia

L'azione della Chiesa è eminentemente pastorale e mira alla salvezza delle anime. Essa è svolta nelle varie forme codificate nella Comunità ecclesiale, principalmente dal Vescovo, Pastore proprio della Chiesa a lui affidata, dai Presbiteri suoi collaboratori, dai vari operatori pastorali presenti nelle comunità parrocchiali e dagli Uffici curiali dell'Esarcato ai quali spetta la programmazione specifica di un settore pastorale.

Considerando l'importanza che le dimensioni caritativa e formativa rivestono nella vita della Chiesa e che vengono espresse attraverso adeguate forme istituzionali, dopo aver sentito il parere del Collegio dei consultori dell'Esarcato e del Consiglio per gli affari economici dell'Esarcato, visti i canoni 921 § 1, 1047 § 1, 1° del CCEO e ai sensi del can. 1048 § 1 del CCEO,

COSTITUISCO

Fondazione "Oranta" dell'Esarcato Apostolico
per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia.

La Fondazione dell'Esarcato, il quale si configura come unico socio fondatore, avrà sede in Piazza Madonna dei Monti, 3, a Roma. Essa perseguirà principalmente finalità formativo-educative e socio-caritative a favore dei fedeli dell'Esarcato e di altre persone. Verrà presentata domanda di iscrizione come ETS (Ente di Terzo Settore) al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Nomino inoltre, per un triennio, come membri del Consiglio di amministrazione, con compiti e funzioni stabiliti dalla normativa canonica e civile, i seguenti presbiteri:

Rev. P. Roman (Teodosio) Hren
Rev. Don Yuriy Ivanyuta
Rev. Don Volodymyr Medvid
Rev. Don Sviatoslav Tytulyak
Rev. Don Vasyl Romanyuk

Il capitale costitutivo della Fondazione ammonta a 30.000 euro, stanziati dal budget dell'Esarcato e destinati a tale scopo.

La Fondazione, in quanto persona giuridica, sarà retta dallo Statuto proprio.

Dopo l'atto notarile di costituzione della Fondazione "Oranta" in ambito civile, sarà mio compito, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, nominare il Direttore della Fondazione e gli altri organi ed uffici della stessa.

Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024 nella festa del Patrocinio della Beata Vergine Maria.

In fede,



+ *Paulo Dionisio*
+ Paulo Dionisio LACHOVICZ, OSBM,
Esarca Apostolico



Haley
Rev. Don Ihor HALEY,
Cancelliere

Roma

**Presso la Cattedrale Madonna di Zhyrovyci e Santi Martiri Sergio e Bacco
1° ottobre 2024 A. D.**

ALLEGATO ^u B^a

AL N. 3476/2938 DI REP.

REPERTORIO N. 2.097

RACCOLTA N. 1.198

- PROCURA GENERALE -

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di dicembre, in Roma, nel mio Studio.

- 16 dicembre 2020 -

Innanzi a me Dottor **VINCENZO PAPI**, Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

- ASSISTITO DAI TESTIMONI -

aventi i requisiti di legge, come i medesimi mi dichiarano, Signori:

- STAREPRAVO Estefano Gabriel, nato a Wenceslau Braz (Brasile) il 26 maggio 1964, residente in Roma Via San Giosafat n. 8;

- AMATO Elisabetta, nata a Roma l'8 gennaio 1962, ivi residente in Via Segesta n. 34;

- E' PRESENTE -

- Sua Eccellenza Mons. Paulo LACHOVICZ, nato a Pombas, distretto di Iraputa (Brasile) il 2 luglio 1946, domiciliato in Roma in Piazza Madonna dei Monti n. 3, nella sua qualità di Esarca Apostolico per i Fedeli Cattolici Ucraini di Rito Bizantino residenti in Italia, tale nominato con Decreto del Romano Pontefice Sua Santità Papa Francesco in data 24 ottobre 2020 e legale rappresentante dello:

- "ESARCATO APOSTOLICO PER I FEDELI CATTOLICI UCRAINI DI RITO BIZANTINO RESIDENTI IN ITALIA", con sede legale in Roma, Piazza Madonna dei Monti n. 3, istituito con Bolla del Romano Pontefice Sua Santità Papa Francesco in data 11 luglio 2019, iscritto al Registro delle Persone Giuridiche dell'Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura di Roma con il numero 1427/2020, come risulta dal certificato rilasciato dalla Prefettura di Roma - Ufficio Registro Persone Giuridiche in data 10 dicembre 2020, che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A", codice fiscale n. 96468700586.

Il Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, con il presente atto nomina e costituisce procuratore generale del predetto Ente il Rev.do Sac.:

- **IVANYUTA Yuriy**, nato a Skalat (Ucraina) il 2 maggio 1978, residente in Novara, Vicolo Canonica n. 12, codice fiscale VNY YRY 78E02 Z138H;

affinchè in nome, vece, conto ed interesse di essa parte mandante, abbia a rappresentarla in tutti gli atti ed affari inerenti l'amministrazione ordinaria e straordinaria del predetto Ente, conferendo al nominato procuratore tutte le più ampie facoltà comprese quelle di:

- acquistare, alienare a qualsiasi titolo e permutare beni



STUDIO NOTARILE PAPI
VIA F. CANCELLIERI 2
- 00193 ROMA -



REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
ROMA 2

18/12/2020

N. 34236

SERIE 1T

ESATTI € 200,00



Studio Notarile Papi

STAREPRAVO Francesco Cancellieri, 2 - 00193 Roma - tel. 06.6819012 - fax 06.6819016
mpapi@notariato.it - studiopapi@notariato.it

immobili e mobili, compresi gli autoveicoli, costituire e rinunciare servitù attive e passive, il tutto con le clausole e condizioni che riterrà opportuni, pagando o esigendo i rispettivi prezzi, ritirando o rilasciando le debite quietanze e rinunciando ad ogni diritto di ipoteca legale;

- stipulare contratti di locazione e risolverli, anche ultranovennali, eseguire consegne e riconsegne di patrimoni ecclesiastici, convenire cauzioni e garanzie e ritirare le cauzioni stesse e restituirle, liquidare conti, approvarli o rifiutarli con facoltà di nominare o far nominare, anche giudizialmente, revisori e periti;

- esigere somme a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma e da qualsiasi Istituto di Credito ed in genere da qualsiasi persona od Ente dovute e rilasciare quietanze e discarico;

- esigere qualunque rendita maturata o maturanda sul Debito Pubblico, rilasciandone quietanza, fare qualsiasi operazione di tramutamento e traslazione di acquisto e di vendita di titoli di credito, comprese le Polizze della Cassa Depositi e Prestiti, i Titoli del Debito Pubblico, delle Province, Comuni, delle Società e di qualsiasi altro Istituto, facendoli intestare a chi di dovere o ai cessionari presentando le relative domande, con facoltà di ritirare i titoli e rilasciare le opportune quietanze, ricevute, discarichi, esonerando gli Enti medesimi da ogni responsabilità al riguardo;

- contrarre mutui ipotecari passivi e costituirsi datore di ipoteca per mutui, anche con Istituto di Credito, Cassa di Risparmio e Credito Fondiario, assentendo alla relativa iscrizione di ipoteca ed obbligandosi a tutti i patti e condizioni d'uso;

- rappresentare la parte mandante in ogni suo rapporto con le Autorità Amministrative, Giudiziarie e Fiscali in qualsiasi grado di giurisdizione, e quindi presentare in suo nome e vece qualsiasi istanza o citazione, nominare avvocati e procuratori con le facoltà del mandato alle liti, revocarli e sostituirli;

- rappresentare la parte mandante negli Appalti e negli incanti giudiziari;

- accettare donazioni di qualunque natura e specie, accettare legati ed eredità, anche con beneficio di inventario, rappresentando la parte mandante in tutti gli atti occorrenti e conseguenti;

- conciliare, transigere, nominare periti e compromettere anche in arbitri amichevoli compositori;

- fare qualunque operazione di banca, e dunque, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, aprire e chiudere conti, effettuare prelievi su libretti di risparmio e conti correnti, richiedere libretti di assegni, carte di credito, bancomat e credenziali per home-banking, firmare, accettare, girare, presentare all'incasso o protestare assegni, effetti di commercio e cambiali;

- far
dito,
comun
sti,
so e

- pro
gente
alla
censc
spett
qualu
guar

- ad
sterq
le o
ti e
Regis
dei

da qu

- ri
valori
dalle
razio
inte:

fare
to P

- st
nende
sott:
all'

- so
ti p
Il t
fin

ca s
sing

Rich
to e

ra c
alla

send
Scri

ge,
di l

F.TC

F.TC

F.TC

F.TC

- fare qualunque operazione, presso banche, istituti di credito, postali e assicurativi, inerenti a conti titoli, fondi comuni di investimento, piani di accumulo, disponendo acquisti, vendite, liquidazione di rapporti, con facoltà di incasso e quietanza;

- provvedere attivamente e passivamente, sia in base al vigente Codice Civile, alle Leggi ed ai regolamenti speciali, alla affrancazione di qualsiasi canone, livello annualità, censo, decima, con facoltà di liquidare ed esigere i corrispettivi, accordare le depennazioni dai libri di censo e da qualunque registro, di ogni vincolo livellario e fare al riguardo tutte le operazioni necessarie ed opportune;

- addivenire alla costituzione, rinnovazione, surroga e postergazione di ipoteche, nonché alla loro cancellazione totale o parziale, anche senza realizzo dei corrispondenti crediti e chiedere trascrizioni ed annotamenti presso i Pubblici Registri; il tutto con esonero per i Signori Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da qualsiasi responsabilità al riguardo;

- ritirare ogni specie di corrispondenza anche assicurate, valori, pacchi, merci dalle Poste Italiane, dalle Ferrovie, dalle Dogane, e da altri Uffici di trasporti, fare ogni operazione presso le Casse di Risparmio Postali ed ordinarie, intervenire in atti dello Stato Civile, eleggere domicili, fare, senza restrizione alcuna, tutte le operazioni del Debito Pubblico;

- stipulare contratti di lavoro di qualsiasi tipo, intervenendo presso le Autorità o uffici pubblici competenti per la sottoscrizione di qualsiasi richiesta, documento o istanza all'uopo necessaria;

- sostituire a sé altri procuratori con simili e più limitati poteri.

Il tutto con le più ampie ed assolute facoltà, con promessa fin da ora di confermato e valido, senza necessità di ratifica successiva, e con ampia facoltà di farsi sostituire per singoli atti o categorie di atti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto al Comparente il quale, esonerandomi dalla lettura dell'allegato, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla sua volontà, lo approva e sottoscrive con me Notaio essendo le ore dodici e minuti quindici.

Scritto da persona di mia fiducia, a macchina, come per legge, su circa quattro facciate di un foglio bollato a norma di legge.

F.TO: PAULO LACHOVICZ

F.TO: STAREPRAVO ESTEFANO GABRIEL

F.TO: ELISABETTA AMATO

F.TO: VINCENZO PAPI - NOTAIO





Allegato "A"
fascette n. 1198

Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

UFFICIO REGISTRO PERSONE GIURIDICHE

ESAMINATI IL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE E GLI ATTI REL
DEPOSITATI PRESSO QUESTO UFFICIO

CERTIFICA

CHE L'ENTE ESARCATO APOSTOLICO PER I FEDELI CATTOLICI UCRAI
RITO BIZANTINO RESIDENTI IN ITALIA

CON SEDE LEGALE IN ROMA - PIAZZA MADONNA DEI MONTI N°3

E' ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE TENUTO PR
QUESTO UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO AL N. 1427/2020

CHE IL LEGALE RAPPRESENTANTE E' PAULO LACHOVICZ

NATO A POMBAS, IRAPUTA (BRASILE) IL 02/07/1946

AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE 12/11/2011, N°183, IL PRES
CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI D
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUB
SERVIZI.

Roma, 10.12.2020



Il Funzionario
Carlo Petrucci
(CARLO PETRUCCI)
(Funzionario Amm.vo)

498

COPIA CONFORME DI DOCUMENTO

Certifico io sottoscritto Dottor **VINCENZO PAPI**, Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia che la presente copia, composta di 1 (uno) foglio formato A/4 è conforme al documento originale esibitomi da Sua Eccellenza Mons. Paulo LACHOVICZ, nato a Pombas, Iraputa (Brasile) il 2 luglio 1946, domiciliato in Roma in Piazza Madonna dei Monti n. 3, della cui identità personale io Notaio sono certo, ed è stata restituita previa ammonizione alla predetta sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non conformi a verità, ai sensi dell'art. 76, del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Roma sedici dicembre duemilaventi



TI RELA

UCRAIN

3

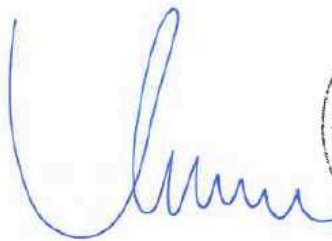
O PRE
20

PRESE
II DE
PUBBL

2

noe
II)
.vo)

COPIA AUTENTICA SCRITTA IN 6 FACCIATE BOLLATI A NORMA DI LEGGE, IN CONFORMITA'
DELL'ORIGINALE FIRMATO COME PER LEGGE, RILASCIATA DAL NOTAIO VINCENZO PAPI DI ROMA,
PER LA PARTE RICHIEDENTE.
ROMA, 21 dicembre 2020



STATUTO

Articolo 1

Costituzione-Sede-Delegazioni

- 1.1 È costituita una Fondazione denominata "Fondazione ORANTA"
- 1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017) e dal Codice civile.
- 1.3 La Fondazione ha sede legale in Roma all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 1.4 La sede amministrativa è invece posta a Novara e pubblicizzata nelle forme di legge.
- 1.5 Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire delegazioni, uffici, sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, sia in Italia e sia all'Estero.
- 1.6 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione ORANTA - ETS".
- 1.7 La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.
- 1.8 Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
- 1.9 L'ambito territoriale della Fondazione è quello nazionale e potrà svolgere la propria attività anche in ambito internazionale.
- 1.10 La Fondazione è regolata dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

Scopi e finalità

- 2.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro diretto o indiretto, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, allo scopo della promozione culturale, sociale e morale dei giovani, favorendo l'attuarsi di iniziative caritative, educative e formative che esprimano compiutamente la risposta sia ai bisogni primari della persona nei casi di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale, sia alle necessità culturali e comunque la realizzazione di ogni iniziativa relativa al rapporto persona-benessere concepito secondo la tradizione dell'insegnamento morale della Chiesa.
- 2.2 La Fondazione persegue e si propone inoltre, in via esemplificativa ma non esaustiva, di:
- a) elaborare e realizzare attività e progetti che

possano fornire servizi di natura socioeducativa e religiosa nonché di formazione scolastica ed extrascolastica della persona, con particolare attenzione alle realtà giovanili più svantaggiate dal punto di vista sociale, culturale ed economico, ma anche ad ogni altra realtà che lo assuma a riferimento;

b) attuare e gestire in modo diretto o indiretto istituti scientifici, atenei, centri di ricerca e/o di studio;

c) attuare e svolgere, direttamente o indirettamente, ogni tipo di iniziativa nel campo dell'istruzione scolastica, parascolastica e professionale nonché promuovere e sostenere ogni attività volta all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro di giovani inoccupati e disoccupati, apprendisti, cassintegrati, personale in mobilità e quanti altri si trovino in stato di disagio nel mondo del lavoro o ai confini di esso, favorendone la formazione professionale, il perfezionamento, l'aggiornamento e la specializzazione;

d) istituire borse di studio ed altri eventuali strumenti di assistenza per quanti, appartenenti alle categorie suddette ed essendo particolarmente meritevoli, si trovino in situazioni di disagio economico;

e) promuovere e sostenere attività di assistenza e di ricerca-intervento sociali, volte a ridurre o eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza minorile, in stretta operatività con la rete dei servizi sociali territoriali;

f) operare, nell'ambito della comunità civile e religiosa, per promuovere una cultura comunitaria capace di offrire opportuni sostegni alle famiglie, fin dal loro nascere, di restituire centralità ai bambini ed alle loro domande, di orientare le scelte degli enti locali, in chiave di prevenzione;

g) sviluppare e diffondere un'attenta lettura dei bisogni di famiglie, bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio e/o di esclusione sociale, con l'intento di diffondere e promuovere risposte efficaci ed innovative;

h) curare la pubblicazione e la edizione di periodici e libri che abbiano attinenza con le finalità della Fondazione, nonché diffondere direttamente o indirettamente pubblicazioni di ogni tipo e produzioni audio e video, elaborate e prodotte anche direttamente, attinenti alle proprie attività e finalità istituzionali e per il perseguimento di queste ultime;

i) promuovere, sostenere e realizzare iniziative atte a soddisfare le autentiche esigenze culturali non solo di

religiosi, ma anche dei giovani e di altre categorie sociali, ispirando la propria attività di servizio alla dottrina cristiana, come è proposta dal Magistero della Chiesa, nel pieno rispetto delle libere scelte di ognuno e delle esigenze della obiettività storica e scientifica, seguendo gli indirizzi pedagogici più aggiornati e qualificanti;

j) programmare ed organizzare manifestazioni culturali, artistiche, sportive e ricreative, pellegrinaggi, spettacoli e concerti, viaggi di studio, incontri di carattere religioso e culturale in Italia e all'estero;

k) organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa assistenziale, caritativa, culturale ed educativa, atta a destare l'attenzione ed il sostegno anche economico di persone, imprese, enti pubblici e privati di qualsiasi genere, verso le necessità e le condizioni di vita dei poveri del mondo;

l) avviare e gestire, direttamente o indirettamente, case di accoglienza e comunque iniziative nel settore ricettivo turistico-alberghiero, sia per realizzare nuove unità produttive sia per ampliare, ammodernare, ristrutturare, riconvertire, riattivare o trasferire unità già esistenti;

m) collaborare con lo Stato e/o con enti pubblici e/o privati, ricevendo anche contributi dagli enti stessi;

n) coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;

o) promuovere, anche tramite apposite iniziative ed istituti, l'istruzione e la formazione spirituale, culturale e professionale della popolazione, in relazione agli scopi della Fondazione;

p) promuove il coordinamento, la promozione, lo sviluppo ed il sostegno dell'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica nonché operando in un rapporto sinergico appositamente regolamentato da apposite convenzioni e indirizzato al raggiungimento delle comuni finalità istituzionali;

q) promuove l'intrattenimento ed il consolidamento di rapporti di costante collaborazione con Autorità o/ed organi nazionali e comunitari competenti, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di assistenza e di solidarietà sociale e culturale nazionali e dell'Unione Europea;

Edoardo Fiacco Testi

Debitum

YURIY IVANYUTA

r) promuovere e organizzare manifestazioni, seminari, convegni, gruppi di lavoro a livello scientifico, predisporre centri di documentazione e svolgere tutte le attività che contribuiscono a tutelare e difendere una concezione del rapporto persona/benessere secondo l'ispirazione cristiana della vita e la dottrina della Chiesa.

Articolo 3

Attività di interesse generale

3.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso le seguenti attività di interesse generale (art.5 CTS):

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non



armata;

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 4

Attività diverse e strumentali

4.1 La Fondazione, previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti ed in conformità all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi.

4.2 La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

Yoriv IVANVOSTA
Vice Presidente
Elena Giusti Tesse



- d) nella misura consentita dalla vigente normativa, costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;
- e) promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione specifici per i settori d'interesse della Fondazione, manifestazioni, mostre, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le imprese, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) istituire premi e borse di studio;
- g) sostenere, anche con contributi economici, soggetti operanti nei settori d'attività della Fondazione;
- h) istituire archivi, banche dati, fototeche, biblioteche nonché centri di studio con le relative strutture;
- i) incrementare il patrimonio, culturale, scientifico e storico della Fondazione, sia esso materiale sia esso immateriale;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di Dotazione intangibile, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità funzionali al perseguimento degli scopi, effettuati dai membri o dai terzi con tale destinazione;
- b) dal Fondo di Gestione, da impiegare per la realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione, costituito da ogni bene, mobile o immobile, che non sia stato espressamente vincolato a Fondo di Dotazione.

5.2 Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la

Fondazione.

5.4 La Fondazione, se iscritta al Registro delle Imprese, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 - bis e seguenti del Codice civile.

Articolo 6

Esercizio finanziario

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Direttore. Il Bilancio sociale, ove necessario o ritenuto opportuno, è redatto negli stessi termini. I bilanci vengono depositati nei termini di Legge, secondo il disposto dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

6.3 Il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

6.4 La Fondazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell'Ente.

Articolo 7

Organi della Fondazione

7.1 Sono organi della Fondazione:

- Il Fondatore;
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore;
- L'Organo di Controllo.

Articolo 8

Il Fondatore

8.1 E' fondatore l'Esarcato Apostolico per i Fedeli Cattolici Ucraini di rito bizantino residenti in Italia. La qualifica di Fondatore Promotore è permanente.

8.2 Il Fondatore potrà sostenere economicamente ed adeguatamente il funzionamento della Fondazione anche mediante contributi annuali al Fondo di gestione.

Articolo 9

Il Presidente

9.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

9.2 Egli resta in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

9.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

9.4 Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private e altri Organismi, anche ai fini di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

9.5 Il Presidente può delegare singoli compiti ai membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, questi è sostituito, a tutti gli effetti siano essi derivanti da legge, da statuto o da deliberazioni degli organi della Fondazione, da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di nove, tutti nominati dal Fondatore.

10.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla loro nomina e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui vengano per qualsiasi causa a mancare tutti i membri nominati dal Fondatore, il Consiglio s'intende decaduto e dovrà essere ricostituito secondo le norme del presente statuto.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo

sviluppo;

- individuare i settori d'interesse della Fondazione;
- approvare il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
- ove opportuno, approvare il regolamento della Fondazione, predisposto dal Direttore ove ritenuto opportuno;
- nominare, al proprio interno, il Presidente della Fondazione e se ritenuto opportuno e il Vicepresidente;
- istituire, su proposta del Direttore, fondi per singoli progetti e/o settori di attività;
- deliberare in ordine ad accettazioni di eredità, legati e donazioni;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare trasformazioni, fusioni o scissioni;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina del liquidatore e alla devoluzione del patrimonio.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno sei giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica, pec nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o pec inviato con tre giorni di preavviso.

10.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

10.6 Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Il Presidente e il soggetto verbalizzante potranno essere in luoghi diversi.

Articolo 11

Il Direttore

11.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore che resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il Direttore esercita tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, dei quali attua le disposizioni; sovrintende a tutti gli uffici e servizi della Fondazione, compresi quelli di natura economica, e provvede al buon andamento di essi.

Il primo Direttore verrà invece nominato dall'Esarca Apostolico dell'Ente fondatore, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

11.2 Al Direttore potranno essere conferiti poteri di firma e di rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e collabora alla gestione finanziaria e alla amministrazione della Fondazione.

Articolo 12

Organo di controllo e revisore legale

12.1 L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

12.2 L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

12.3 I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

12.4 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

12.5 I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Il

componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del consiglio di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.6 L'Organo di Controllo esercita il controllo sulla gestione amministrativa e sulla regolare tenuta della contabilità della Fondazione, nonché sul rispetto della legge e dello Statuto.

12.7 Nell'ambito della propria attività, l'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita il controllo contabile;
- d) svolge attività di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione;
- e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

12.8 La Fondazione nomina un Revisore Legale o il Collegio dei Revisori o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge, ovvero per decisione del Consiglio di Amministrazione. La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Revisore o il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione. Il Revisore o il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

12.9 La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 2.200.000,00 (duemilioni duecentomila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i

predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 13

Retribuzioni

13.1 Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti.

13.2 Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 14

Clausola arbitrale

14.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Roma e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

Articolo 15

Scioglimento

15.1 Ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

15.2 I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 16

Clausola di rinvio

16.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, della normativa sul Terzo Settore e in generale le norme di legge vigenti in materia.

YURIY IVANYUTA
Vice Presidente
Elena Prodanescu



[illegible]